

PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 16 ottobre 2013 e modificata, da ultimo, il 16 giugno 2021, con effetto dal 1° luglio 2021

*****.*****

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	SCOPO DELLA PROCEDURA OPC	3
3.	DEFINIZIONI	3
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
5.	IL COMITATO OPC.....	7
6.	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE.....	7
7.	PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA.....	7
8.	PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA.....	9
9.	PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	10
10.	DELIBERE-QUADRO.....	10
11.	CASI DI ESCLUSIONE	11
12.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONCLUSE D'URGENZA.....	13
13.	INFORMAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	13
14.	CONTESTUALE COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	15
15.	COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 154-bis DEL TUF.....	15
16.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura OPC**”), approvata nella sua versione attuale dal Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (la “**Società**” o “**LVG**”) il 16 giugno 2021, previo parere favorevole del Comitato OPC (come di seguito definito), aggiorna e sostituisce, con effetto dal 1° luglio 2021, la versione della Procedura OPC approvata, da ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2018.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA OPC

La Procedura OPC viene adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2391-*bis* c.c. e del Regolamento Consob OPC (come di seguito definito), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e stabilisce i procedimenti e le regole per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere dalla Società.

3. DEFINIZIONI

Nella presente Procedura OPC, si intendono per:

Allegato 3 Regolamento Consob OPC:	l’Allegato 3 al Regolamento Consob OPC.
Allegato 4 Regolamento Consob OPC:	l’Allegato 4 al Regolamento Consob OPC.
Amministratori Coinvolti nell’Operazione:	gli amministratori della Società che abbiano, nell’Operazione con Parti Correlate, un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
Amministratori Indipendenti:	gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> .
Amministratori Non Correlati:	gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una specifica Operazione e dalle parti correlate della controparte.
Assemblea:	l’assemblea dei soci di LVG.
Azionista o Socio Non Correlato:	il soggetto a cui spetta il diritto di voto in Assemblea diverso dalla controparte di una specifica Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte dell’Operazione sia alla Società.
Comitato OPC:	il Comitato Controllo e Rischi e OPC, nominato all’interno del Consiglio di Amministrazione per le finalità di cui alla Procedura OPC (fatta eccezione per le materie inerenti alla remunerazione, affidate al

	Comitato per la Remunerazione), con riferimento al quale si rinvia al Paragrafo 5.
Comitato per la Remunerazione:	il comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione, al quale è affidato, <i>inter alia</i> , il compito di esprimere un parere in materia di Operazioni con Parti Correlate in materia di remunerazioni, come meglio indicato nel Paragrafo 5.7.
Delibera Quadro:	la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione relativa a una serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.
Documento Informativo:	il documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 Regolamento Consob OPC.
Esperto Indipendente:	la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, integrità ed indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. La sussistenza del requisito di indipendenza viene verificata preventivamente dal soggetto che conferisce l'incarico, avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'Esperto Indipendente e: (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società. L'indipendenza è confermata da una dichiarazione che l'Esperto Indipendente rilascia in occasione dell'accettazione dell'incarico.
Operazioni con Parti Correlate od Operazioni:	le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Operazioni di Importo Esiguo:	le Operazioni con una Parte Correlata in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna Operazione (i) Euro 45 mila in ragione d'anno (laddove applicabile) qualora tale Parte Correlata sia una persona fisica, ovvero (ii) Euro 75 mila in ragione d'anno (laddove applicabile), qualora tale

	Parte Correlata sia una persona giuridica (pubblica o privata) o un'associazione non riconosciuta.
Operazione di Maggiore Rilevanza:	un'Operazione con Parte Correlata, come individuata nell'Allegato 3 al Regolamento Consob OPC.
Operazione di Maggiore Rilevanza per Cumulo:	le Operazioni tra di loro omogenee, realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell'esercizio con la medesima Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, pur non qualificabili singolarmente come Operazione di Maggiore Rilevanza, superino, cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza individuate nell'Allegato 3 al Regolamento Consob OPC. A tale fine non si computano le Operazioni Ordinarie. Sono incluse nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo anche le Operazioni con Parti Correlate poste in essere in attuazione di una Delibera Quadro che, sulla base del prevedibile ammontare massimo, non sia stata oggetto di un documento informativo, laddove tali Operazioni, cumulativamente considerate, superino le previsioni dell'Allegato 3 al Regolamento Consob OPC.
Operazione di Minore Rilevanza:	un'Operazione con Parte Correlata non qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza né come Operazione di Importo Esiguo.
Operazioni Ordinarie:	<p>le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria e che siano concluse “<i>a condizioni di mercato o equivalenti a quelle di mercato o standard</i>”, per tali intendendosi condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.</p> <p>Sono in ogni caso considerate Operazioni Ordinarie le prestazioni rese dalla Società nei confronti delle Start-up sulla base di contratti di servizi il cui valore complessivo, su base annua, sia inferiore a Euro 75.000,00. A titolo esemplificativo, si includono in tali Operazioni Ordinarie: i contratti per l'uso degli</p>

	spazi nella sede di Roma, via Marsala n. 29 e/o dei relativi <i>open space</i> ; la consulenza alle Start-up per la predisposizione dei piani industriali e per il reperimento di risorse finanziarie; l'accesso delle Start-up ad eventi organizzati dalla Società.
Parte Correlata:	una parte correlata alla Società, come definita ai sensi dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Procedura OPC:	la presente procedura.
Registro:	il registro di cui al Paragrafo 6 della Procedura OPC.
Regolamento Consob OPC:	il “ <i>Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate</i> ”, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato, da ultimo, con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, in vigore dal 1° luglio 2021.
Regolamento Emittenti:	il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato.
Regolamento UE n. 596/2014 o MAR:	il “ <i>Regolamento n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione</i> ”.
Società o LVG:	LVenture Group S.p.A.
Start-up:	le società in cui LVG investe, mediante acquisizione di una quota di minoranza di capitale o mediante forme di <i>non-sole-equity seed financing</i> .
Società Controllata:	una società controllata, anche congiuntamente, da LVG.
TUF:	il D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

4.1 La Procedura OPC si applica alle Operazioni con Parti Correlate concluse da LVG ad eccezione delle ipotesi di cui al successivo Paragrafo 11 (Casi di Esclusione).

5. IL COMITATO OPC

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione, in occasione di ciascun rinnovo, nomina il Comitato OPC, composto in maggioranza da Amministratori Indipendenti. Il Presidente, ove non già nominato dal Consiglio di Amministrazione, viene designato a maggioranza dai membri del Comitato OPC.
- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato OPC, nel rispetto della presente Procedura OPC.
- 5.3 Il Comitato OPC delibera a maggioranza dei propri membri su ciascuna Operazione con Parte Correlata portata alla sua attenzione. Qualora sia composto da due membri, il Comitato OPC delibera all'unanimità.
- 5.4 Qualora, rispetto a una determinata Operazione con Parte Correlata, nel Comitato OPC non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati, l'Operazione stessa sarà valutata dal solo Amministratore Indipendente e Non Correlato o, in caso di sua assenza, dal Collegio sindacale.
- 5.5 Qualora il Comitato OPC sia composto da due componenti e non si raggiunga l'unanimità nelle decisioni, l'Operazione stessa sarà valutata dal Collegio sindacale.
- 5.6 Nelle ipotesi di cui ai Paragrafi 5.4 e 5.5 che precedono, il Collegio sindacale potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti.
- 5.7 Le attribuzioni in materia di Operazioni di Maggiore Rilevanza e Operazioni di Minore Rilevanza riguardanti le remunerazioni sono affidate in ogni caso al Comitato per la Remunerazione, che le assolve sulla base delle indicazioni di cui alla Procedura OPC.

6. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

- 6.1 Al fine dell'identificazione delle Parti Correlate, la Società costituisce il Registro in cui queste sono iscritte, che viene gestito e aggiornato, in conformità alle norme in materia di *privacy*, dalla Segreteria societaria della Società.
- 6.2 Il Registro viene compilato sulla base delle dichiarazioni rese periodicamente dalle Parti Correlate, nonché sulla base delle informazioni pubbliche e delle informazioni in possesso della Segreteria societaria della Società.
- 6.3 L'aggiornamento del Registro avviene su base semestrale e ogni qualvolta venga comunicata dalle Parti Correlate la variazione di informazioni precedentemente fornite.
- 6.4 I soggetti controllanti e gli altri soggetti di cui all'art. 114, comma 5, del TUF, che siano Parti Correlate della Società, forniscono alla Segreteria societaria le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

7. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA

A. FASE PRELIMINARE

- 7.1 Il soggetto competente a porre in essere (ad es. l'Amministratore Delegato se l'Operazione rientra nei suoi poteri) o a deliberare (ad es. il Consiglio di Amministrazione, che agirà per il tramite del suo

Presidente) l'Operazione di Minore Rilevanza (il “**Soggetto Interessato**”) informa tempestivamente il Presidente del Comitato OPC sull'Operazione di Minore Rilevanza stessa mediante un'apposita relazione (la “**Relazione**”).

- 7.2 La Relazione deve essere dettagliata e contenere tutti gli elementi per valutare le ragioni, i termini e le condizioni dell'Operazione ed essere corredata della relativa documentazione di supporto.
- 7.3 La Relazione deve essere predisposta anche con riferimento alle Operazioni Ordinarie (e, pertanto, non subordinata all'ottenimento del parere del Comitato OPC) con indicazione delle ragioni per le quali sono da considerarsi tali e fornire l'adeguata documentazione di supporto contenente elementi oggettivi di riscontro. Resta inteso che nella Relazione verranno incluse le informazioni relative alle Operazioni relative alle Start-up soltanto nel caso in cui queste ultime siano qualificabili come Parti Correlate.
- 7.4 Sono escluse dalla Relazione di cui al Paragrafo 7.3 che precede i) le Operazioni di Importo Esiguo; e ii) le prestazioni rese dalla Società nei confronti delle Start-up sulla base di contratti di servizi il cui valore complessivo, su base annua, sia inferiore a Euro 75.000,00.

B. FASE VALUTATIVA

- 7.5 Fatti salvi i casi di esclusione di cui al Paragrafo 11, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della Relazione di cui sopra, il Presidente del Comitato OPC convoca il Comitato OPC, che, entro gli otto giorni lavorativi successivi, è tenuto a formulare un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale, avuto riguardo ai termini e alle condizioni proposti (il “**Parere**”). Il Parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.
- 7.6 Qualora il Comitato OPC richieda al Soggetto Interessato ulteriori approfondimenti sull'Operazione o un'integrazione della Relazione, il suddetto termine di otto giorni viene prorogato di ulteriori otto giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento di quanto richiesto.
- 7.7 Il Comitato OPC può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.
- 7.8 Il Parere viene trasmesso dal Presidente del Comitato OPC al Soggetto Interessato, che ne tiene conto al fine della decisione in merito all'Operazione con Parte Correlata. Più in dettaglio, se:
 - a) il Soggetto Interessato è il Consiglio di Amministrazione, nel verbale che delibera l'Operazione con Parti Correlate dovrà fornire adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni, dando atto del contenuto del Parere. Il Consiglio di Amministrazione trasmette trimestralmente al Collegio sindacale un *report* dettagliato sulle Operazioni con Parti Correlate poste in essere o approvate nel corso del trimestre di riferimento, specificandone le parti, il valore e l'esito del Parere a queste relativo;
 - b) se il Soggetto Interessato è un soggetto diverso dal Consiglio di Amministrazione (ad es. l'Amministratore Delegato), questi trasmette trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale un *report* dettagliato sulle Operazioni con Parti Correlate poste in essere o approvate nel corso del trimestre di riferimento, specificandone le parti, il valore e l'esito del Parere a queste relativo.

C. FASE DECISORIA

7.9 Il Soggetto Interessato acquisisce il Parere e, nel caso in cui questo fosse negativo:

- a) potrà decidere di non porre in essere l'Operazione;
- b) potrà decidere di porre comunque in essere l'Operazione. In tal caso, se:
 - i. di competenza dell'*Assemblea*, il relativo verbale dovrà indicare dettagliatamente nella relativa delibera, le ragioni per cui l'Operazione con Parti Correlate è stata posta in essere, esprimendosi sull'interesse sociale nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dell'Operazione;
 - ii. di competenza del *Consiglio di Amministrazione*, questi dovrà indicare dettagliatamente nella relativa delibera, le ragioni per cui l'Operazione con Parti Correlate è stata posta in essere, esprimendosi sull'interesse sociale nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dell'Operazione;
 - iii. di competenza dell'*Amministratore Delegato*, questi dovrà tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, fornendo una relazione indicante le ragioni per cui l'Operazione con Parti Correlate è stata posta in essere, ed esprimendosi sull'interesse sociale nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dell'Operazione;
 - iv. di competenza di un *soggetto diverso dall'Amministratore Delegato*, questi dovrà informare quest'ultimo fornendogli tempestivamente una relazione contenente le informazioni di cui al punto che precede.

7.10 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione dovranno in ogni caso astenersi dalla votazione sulla stessa.

D. FASE INFORMATIVA

7.11 Fermo quanto previsto dall'art. 17 del MAR (cfr. Paragrafo 13.A), la Società, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mette a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre presso la Società e con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento riepilogativo di eventuali Operazioni con Parti Correlate poste in essere in presenza di un Parere contrario del Comitato OPC. Tale documento deve contenere, per ciascuna Operazione: (i) l'indicazione della controparte; (ii) l'eventuale corrispettivo; (iii) l'oggetto; (iv) le ragioni per le quali è stato deciso di porre in essere l'Operazione nonostante il Parere negativo, che viene allegato al documento stesso.

7.12 Nel medesimo termine il Parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al Documento Informativo o sul sito *internet* della Società.

8. REGIME SEMPLIFICATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA

8.1 Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Consob OPC, fintantoché la Società manterrà lo *status* di "società di minori dimensioni" (come definite nel Regolamento OPC), alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicherà la procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui

al precedente Paragrafo 7, fermo restando l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC e del Paragrafo 13.B della Procedura e ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione (eccezion fatta per le Operazioni soggette per disposizione di legge o di Statuto all'Assemblea di cui al Paragrafo 9).

9. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

A. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

9.1 Alle Operazioni di Minore Rilevanza che siano attribuite alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto trovano applicazione, nella fase preliminare, valutativa e decisoria, le disposizioni di cui al precedente Paragrafo 7.

B. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

9.2 In conformità con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del Regolamento Consob OPC e dal Paragrafo 8 della Procedura, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicherà la procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza dal precedente Paragrafo 7, fermo restando l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC e del Paragrafo 13.B della Procedura.

9.3 In aggiunta a quanto sopra, nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea e sulla stessa sia stato espresso un Parere negativo del Comitato OPC, fermo il disposto di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c. e, fermi i *quorum* di legge e di Statuto, l'Operazione non potrà essere posta in essere:

i) se la maggioranza degli Azionisti Non Correlati in sede assembleare esprima voto contrario all'Operazione stessa;

ii) se gli Azionisti Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino non più del 10% del capitale sociale.

9.4 Qualora vi siano aggiornamenti da apportare al Documento Informativo di cui al Paragrafo 13.B, la Società entro il ventunesimo giorno antecedente l'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del Documento Informativo. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

9.5 Al fine della valutazione dell'assenza della correlazione verrà richiesta ai soci in apertura dei lavori assembleari un'apposita dichiarazione.

9.6 Il verbale dell'Assemblea dovrà indicare dettagliatamente nella relativa delibera le ragioni per cui l'Operazione con Parti Correlate è stata posta in essere, esprimendosi sull'interesse sociale nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dell'Operazione.

10. DELIBERE-QUADRO

10.1 Per operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario da concludersi con una stessa Parte Correlata possono essere adottate delibere-quadro dal Consiglio di Amministrazione della Società.

- 10.2 In ogni caso, le delibere-quadro devono avere efficacia non superiore a un anno, riferirsi a Operazioni sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.3 Il Consiglio di Amministrazione deve ricevere una completa informativa sull'attuazione delle delibere quadro almeno trimestrale da parte dei soggetti deputati alla loro esecuzione.
- 10.4 Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni dei Paragrafi 7 e 8 che precedono, in quanto tali previsioni troveranno applicazione in occasione dell'approvazione della delibera-quadro.
- 10.5 Qualora la delibera-quadro richieda la pubblicazione del Documento Informativo (secondo il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera), le Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro stessa non sono computate ai fini del cumulo, sulla base di quanto disposto dal Regolamento Consob OPC (art. 12, comma 3).

11. CASI DI ESCLUSIONE

11.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura OPC non si applicano:

- a) alle Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo e terzo comma, c.c., con riferimento ai compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c., con riferimento ai compensi dei membri del Collegio sindacale di LVG;
- d) alle Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 c.c.; ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

11.2 Inoltre, fermi gli obblighi di informativa contabile periodica di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le disposizioni di cui alla presente Procedura OPC non si applicano:

- i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, purché siano approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- ii) alle decisioni, diverse da quelle di cui al Paragrafo 11.1. b), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, posto che: i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti; iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

- iii) alle Operazioni Ordinarie. In tali ipotesi, qualora si deroghi agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermi gli obblighi di cui all'art. 17 del MAR e all'art. 6 del Regolamento Consob OPC, LVG è tenuta a:
- A) comunicare alla Consob e al Comitato OPC, entro il termine di cui al Paragrafo 13.3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che si tratti di un'Operazione Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di riscontro, fermo restando che il Comitato OPC dovrà verificare tempestivamente (e comunque entro e non oltre sette giorni di calendario) la corretta applicazione della condizione di esenzione come sopra allo stesso comunicata;
 - B) specificare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5 comma 8 del Regolamento Consob OPC, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi di tale esclusione;
- iv) alle Operazioni con o tra Società Controllate o società collegate a LVG, a condizione che nelle suddette società controparti dell'Operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi (come di seguito meglio definiti), di altre Parti Correlate a LVG.

Ai fini della presente Procedura OPC, è qualificabile come significativo qualunque interesse di natura patrimoniale idoneo a creare un incentivo per LVG alla conclusione di operazioni a sé sfavorevoli, ma che consentano un rafforzamento patrimoniale della Società Controllata.

A titolo esemplificativo, e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, si considerano interessi significativi:

- a) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di un amministratore o un dirigente con responsabilità strategiche, qualora tale amministratore o dirigente benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate con cui l'operazione è svolta;
- b) gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da questi detenuta (anche indirettamente) nella Società Controllata controparte dell'operazione abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che il controllante detiene nella Società;
- c) gli interessi, qualunque sia il valore economico individuabile nell'Operazione, come valutati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società con riferimento ad ogni singola eventuale Operazione.

Al contrario, non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e la Società Controllata.

- 11.2 LVG – entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui siano state concluse Operazioni di Maggiore Rilevanza che abbiano beneficiato di una delle esclusioni di cui al presente Paragrafo 11 – invia al Comitato OPC una relazione contenente la descrizione delle Operazioni medesime e le motivazioni per le quali sia stata applicata l'esclusione.

12. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONCLUSE D'URGENZA

- 12.1 Nel caso in cui lo Statuto lo preveda, in caso di comprovate ragioni di urgenza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare (o che dall'Assemblea debbano essere autorizzate) possono essere concluse in deroga alla procura di cui ai Paragrafi 7 e 8 che precedono, ferma, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi del Paragrafo 8.1, fermi gli obblighi informativi, ove applicabili, di cui al Paragrafo 11 e di cui all'art. 5 del Regolamento Consob OPC. In tale caso, se l'Operazione è di competenza dell'Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo (ove istituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne viene informato, tempestivamente e comunque prima del compimento dell'Operazione, e informa a sua volta il Presidente del Collegio sindacale.
- 12.2 Ferma l'efficacia delle Operazioni poste in essere con le modalità di cui sopra, le stesse sono oggetto di trattazione nel primo Consiglio di Amministrazione utile, affinché predisponga una relazione da sottoporre all'attenzione della prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all'Operazione stessa, la quale, previa illustrazione delle ragioni dell'urgenza e delle condizioni, assumerà una deliberazione non vincolante.
- 12.3 La suddetta relazione, ovverosia il documento informativo di cui al Regolamento Consob OPC nel caso si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.
- 12.4 Il Collegio sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
- 12.5 Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dagli Azionisti Non Correlati.

13. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

A. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO

- 13.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del MAR, quest'ultimo include anche le seguenti informazioni:
- i) la descrizione dell'Operazione;
 - ii) l'indicazione della controparte dell'Operazione con Parti Correlate e la descrizione della natura della correlazione;
 - iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione con Parti Correlate;
 - iv) se l'Operazione con Parti Correlate supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 Regolamento Consob OPC e l'eventuale pubblicazione del Documento Informativo di cui *infra*;
 - v) la procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e, in particolare, se la Società si è avvalsa di uno dei casi di esclusione di cui al precedente Paragrafo 11;

vi) l'eventuale approvazione dell'Operazione con Parti Correlate nonostante il Parere contrario del Comitato OPC.

B. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA O DI MAGGIORE RILEVANZA PER CUMULO

- 13.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 Regolamento Consob OPC, (il "**Documento Informativo**").
- 13.3 Fermo quanto previsto dall'art. 17 del MAR, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora questi deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- 13.4 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo.
- 13.5 Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine la Società impartisce le istruzioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.
- 13.6 I Pareri del Comitato OPC, nonché gli eventuali pareri del Collegio sindacale e di Esperti Indipendenti devono essere pubblicati in allegato al Documento Informativo e sul sito *internet* della Società. Con riferimento ai pareri degli Esperti Indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 Regolamento Consob OPC, motivando tale scelta.
- 13.7 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70 e/o 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 Regolamento Consob OPC e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni richieste in due documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

C. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA AL PUBBLICO

13.8 La Società, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC fornisce, nella Relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, ai sensi dell'art. 2391-*bis* c.c. le seguenti informazioni:

- a) le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) le altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di LVG;
- c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di LVG nel periodo di riferimento.

13.9 Tali informazioni sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi del presente articolo, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

14. CONTESTUALE COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

14.1 La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti ed i pareri indicati nei precedenti Paragrafi mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies* del Regolamento Emittenti.

15. COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 154-*bis* DEL TUF

15.1 Le procedure per l'adempimento degli obblighi informativi in relazione alle Operazioni con Parti Correlate garantiscono il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154-*bis* del TUF.

15.2 A tal fine le informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate sono altresì fornite periodicamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

16.1 La Procedura OPC entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021 e sue eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, acquisito il parere motivato favorevole del Comitato OPC.

16.2 La Procedura OPC è pubblicata senza indugio sul sito *internet* della Società, fermo l'obbligo di pubblicità anche mediante riferimento al sito medesimo nella relazione annuale sulla gestione.

16.3 Il Collegio sindacale vigila sulla conformità della Procedura OPC alla disciplina applicabile, nonché sulla sua osservanza da parte dei relativi destinatari e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., ovvero dell'art. 153 del TUF. In particolare, il Collegio sindacale valuta la conformità della Procedura OPC al Regolamento Consob OPC in occasione dell'esame o approvazione delle singole Operazioni con Parti Correlate.

16.4 La Procedura OPC è sottoposta a verifica e aggiornamento con cadenza almeno triennale, anche in considerazione dell'assetto organizzativo e degli assetti proprietari della Società.

16.5 Nel caso in cui all'esito della verifica si ritenga di non procedere ad alcuna modifica, sarà comunque richiesto il parere del Comitato OPC.